



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 96 in data 24 Maggio 2019**

**OGGETTO: COMUNE DI QUERO VAS (BL).**  
**RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**  
**D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 24 Maggio 2019 come da nota di convocazione in data 23 Maggio 2019 prot. n. 201142;



**ESAMINATA** la richiesta di Parere VAS con la relativa documentazione, trasmessa dal comune con nota n.5312 del 27.06.17 assunta al prot. reg. al n.257212 del 29.06.17 successivamente integrata con nota del 25.09.17 assunta al prot. reg. al n.311066 del 24.07.17;

**ESAMINATI** gli atti, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 173/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 24.05.2019 dalla quale emerge che Il Rapporto Ambientale esaminato contiene le informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e una valutazione; spinta al livello di approfondimento del Piano di Assetto del Territorio (PAT), dei possibili effetti significativi che l'attuazione delle azioni strategiche di Piano potrebbero avere sull'ambiente, così come prescritto dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione è rappresentato dalla definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, si sottolinea come queste abbiano rappresentato gli elementi di maggior attenzione considerati in fase di pianificazione, e ciò, in ragione anche della particolarità del territorio da un punto di vista della fragilità geologica e idrogeologica. Il Rapporto Ambientale del PAT, oltre ad aver opportunamente esaminato lo stato dell'Ambiente e considerato le criticità presenti sul territorio, propone alcune valutazioni sui possibili impatti ed effetti derivanti dalle scelte di Piano che comunque, in considerazione della scala dello strumento, sono demandate a specifiche e più puntuali verifiche di natura geologica e idrogeologica, da sviluppare a livello di pianificazione operativa del PAT. Ne consegue, che qualora il Piano degli Interventi (PI) non costituisca un mero recepimento delle previsioni contenute nel PAT, è necessario che lo stesso sia assoggettato alla procedura di VAS per gli aspetti non valutati nel contesto del PAT. La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata e ai piani di settore aventi valenze naturalistiche e paesaggistiche. Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali e dalla Direzione regionale Difesa del Suolo. Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Dall'analisi del contesto ambientale contenuta nel Rapporto Ambientale emerge come una delle maggiori problematiche che interessano il territorio di Quero Vas è rappresentata dalla fragilità di natura geologica e idrogeologica. In particolare, la carta della pericolosità geologica del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatta dall'Autorità di Bacino del fiume Piave nel 2012, evidenzia come i fenomeni franosi siano localizzati sui versanti di Vas:

- Zone a pericolosità P4 sono individuate a monte dell'abitato di Vas lungo i versanti del monte Vallina. Tali zone non interessano aree abitate del comune.
- Zone a pericolosità P3 sono individuate a sud di Scalon, e interessano la viabilità provinciale. La zona è stata protetta con una rete para massi.

Inoltre, sempre su questa tematica il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Belluno (PTCP), individua per il territorio in esame una significativa fragilità ascrivibile alla presenza di fenomeni di dissesto diffusi, che riguardano direttamente gli abitati e le infrastrutture dei versanti del canale del Piave. Nello specifico, a nord di Santa Maria è individuata l'area del conoide di deiezione dell'impluvio esistente soggetta al fenomeno di colata detritica (c.d. "debris flow"), che interessa anche alcune abitazioni della frazione, nonché, le infrastrutture, sia viarie che ferroviarie. I versanti montani più scoscesi della sinistra Piave sono inoltre individuati come soggetti al fenomeno di caduta massi, che interessa, in particolar modo, la S.P. 1bis. Notizie raccolte nel dicembre 2012 e nell'agosto 2014 danno evidenza di alcuni fenomeni di dissesto, sempre classificabili come debris flow, generati da eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio del PAT



determinando consistenti fenomeni di colata di detrito, lungo gli impluvi di montagna come accaduto tra Carpen e Sanzan o a sud di Caorera, interessando la viabilità provinciale. Fenomeni franosi si sono manifestati anche sul versante del monte Cilladon con interruzione della viabilità comunale di accesso alle frazioni montane della zona. Per quanto detto, emerge chiaramente come, nonostante le aree riconosciute pericolose dal Piano per l'Assetto Idrogeologico siano limitate a pochi smottamenti, in realtà tutto il territorio di Quero Vas sia caratterizzato da una diffusa situazione d'instabilità geologica che si sviluppa lungo tutti i ripidi versanti della valle del Piave e della valle di Schievenin, fenomeni che in più punti interessano sia le abitazioni che le infrastrutture esistenti. Completa questo quadro estremamente delicato da un punto di vista geologico l'importante opera antropica sottostante la zona abitata di Quero costituita dalla galleria ENEL. Per tale zona la Valutazione di Compatibilità Geologica prevede nelle strutture la possibilità di cedimenti differenziali dovuti a variazione delle caratteristiche geotecniche dei materiali a causa delle strutture interrato della galleria. In considerazione della particolare delicatezza che caratterizza il territorio in esame da un punto di vista geologico e idrogeologico si è ritenuto opportuno attivare un coinvolgimento, in fase istruttoria, della competente struttura regionale (Direzione Difesa del Suolo) al fine di approfondire più dettagliatamente la questione relativa alle fragilità del Territorio di Quero VAS. Le risultanze di quanto espresso dalla Direzione Difesa del suolo con nota prot. 183842 del 10/05/2019 sono state recepite nell'ambito della presente istruttoria e assunte anche a livello prescrittivo.

Nel merito dei contenuti progettuali del PAT di Quero Vas, si evidenzia come le scelte strategiche siano volte a limitare il più possibile il consumo di suolo, non considerando nuove linee di sviluppo residenziale, ma assentendo la possibilità di attivare interventi edilizi sull'intorno dei centri consolidati e diffusi o intervenendo nei lotti liberi e interclusi presenti all'interno del tessuto consolidato residenziale. Rafforza tale posizione dell'Amministrazione la scelta di un dimensionamento residenziale di Piano in riduzione rispetto a quanto ammesso dalla pianificazione del PRG attualmente vigente concentrando gli interventi su tematiche di densificazione, saturazione e recupero dell'esistente, confermando circa il 70% del dimensionamento residuo del PRG vigente, ovverossia 60.000 mc totali. Tale politica volta al contenimento dell'uso del suolo è affrancata nel PAT da un apparato normativo che incentiva il recupero dell'edificato esistente, anche mediante meccanismi perequativi e di premialità volumetriche. Complessivamente nei quattro ATO, nei quali è suddiviso il territorio, è previsto un numero di Abitanti teorici insediabili di 240 unità. Per quanto attiene il dimensionamento produttivo-artigianale, in considerazione del trend occupazionale registrato nelle aree produttive insediate nel territorio, il PAT non prevede nuove espansioni, così come chiarito con la nota datata 01.04.2019, trasmessa dall'estensore del Rapporto Ambientale, in atti, che conferma lo stralcio di quelle contemplate dal previgente strumento urbanistico in quanto non sono più in progetto. Va evidenziato inoltre come il PAT non preveda ambiti destinati alla localizzazione di grandi strutture di vendita così come definite dalla L R 50/2012. Lo sviluppo della capacità ricettiva del territorio è promossa dalla normativa di Piano attraverso il ricorso a meccanismi di credito edilizio, oppure, mediante il riconoscimento di premi volumetrici nei casi in cui vengano promosse nuove attività per la ricettività diffusa. Per le attività ricettive è inoltre prevista dal PAT la possibilità di ampliare fino a 50 m il limite di ridefinizione del margine del "consolidato" previsto per gli interventi edilizi. Il dimensionamento degli standard e delle aree a servizio è operato nel PAT assegnando a ciascun abitante la volumetria di 250 mc/ab, valore di molto superiore a quanto previsto dal legislatore regionale che attribuisce a ciascun abitante un valore di 150 mc/ab. Tale individuazione che, come detto, eccede le previsioni regionali, viene motivata dal fatto che è definita con riferimento alla residenza e ad attività compatibili con la residenza. I nuovi standard di progetto per le Aree a servizi concorreranno ad ampliare l'area del polo scolastico e sportivo di Quero (38.053 mq) e ad ampliare l'area a parco gioco sport e servizi comuni del Parco della Madonna del Piave di



Caorera (112.735 mq). Tale ultima area, seppur realizzata in continuità ad un'area a servizi esistente, è ubicata in zona che gli studi specialistici reputano essere caratterizzata da problematiche di natura idraulica. Sempre nella nota di chiarimento datata 01.04.2019, in atti, l'estensore del Rapporto Ambientale ha precisato che l'area in questione è attualmente interessata da opere di difesa spondale e che ogni intervento è comunque opportuno venga attivato subordinatamente all'acquisizione di positivo parere rilasciato dal competente Genio Civile. La valorizzazione dell'offerta ricreativa è attuata nel Piano riconoscendo un ruolo di rilievo al percorso ciclabile previsto per il collegamento interprovinciale tra le ciclabili della Valsugana e l'anello cicloturistico del Grappa che, secondo le previsioni, si svilupperà dalla zona meridionale di Quero verso Nord lungo la sinistra Piave. Per quanto riguarda la dotazione delle aree a servizi, pur risultando l'attuale situazione adeguata alle esigenze della popolazione, il PAT prevede uno sviluppo delle aree a servizio pubblico esistenti promuovendo l'ampliamento della zona degli impianti sportivi di Quero e l'ampliamento della zona ricreativa di Caorera, centrale per la valorizzazione dell'asta del Piave anche in riferimento allo sviluppo della rete ciclabile interprovinciale. In termini di mobilità, il PAT prevede, nella zona dell'ex cartiera di Vas, lungo la S.P. 1 bis, l'inserimento di un nuovo svincolo a servizio della zona del piano particolareggiato, utile anche ai fini di un nuovo accesso alla frazione di Noal, by-passando il tratto iniziale di via Case Sparse dalla sezione stradale ridotta. Per risolvere il nodo viario critico presente lungo la S.P. 1 bis, in località Ponte di Vas, il PAT prevede la realizzazione di una nuova rotatoria. Il sistema infrastrutturale è poi completato dall'individuazione della rete ferroviaria metropolitana di cui fa parte il tracciato ferroviario Montebelluna-Calalzo che attraversa il territorio comunale in destra Piave e per il quale nel PAT è previsto un potenziamento. L'attuazione operativa delle scelte strategiche è demandata nel PAT allo strumento del Piano degli Interventi che potrà, a scala di maggior dettaglio, puntualizzare quanto previsto dal PAT stesso. Per alcuni specifici tematismi l'attuazione delle scelte di PAT è demandata ai cosiddetti PICT, ovvero, a dei Piani degli Interventi a Contenuto Tematico. Da un punto di vista naturalistico e paesaggistico il territorio di Quero rientra nella pianificazione di area vasta relativa al Piano d'Area del Massiccio del Grappa (PAMAG). Al riguardo il PAT recepisce i contenuti di tale Piano di settore, individuando sul territorio comunale in destra Piave gli ambiti visuali e panoramici del Piano d'Area, nonché i relativi sistemi ambientali. Il PAT riconosce inoltre al territorio di Quero VAS una valenza di tipo storico testimoniale derivante dalla presenza di elementi realizzati durante la Grande guerra. In tale ottica intende garantire la tutela dei manufatti che sono riconducibili a tale periodo e che sono costituiti da trincee, sentieri militari e, più in generale, dalle aree di interesse storico presenti nella zona compresa tra il Monte Solarolo, il monte Peurna e il monte Sassumà.

**DATO ATTO** di quanto espresso dalla competente struttura regionale Difesa del Suolo con la nota prot. n. 183828 del 10.05.2019 che si ritiene utile di seguito riportare integralmente:

*“Per quanto riguarda il Quadro Conoscitivo del PAT in esame, l'aspetto geologico risulta sufficientemente approfondito e conforme alle disposizioni regionali sulle banche dati degli strumenti urbanistici e pianificatori.*

*Gli elaborati resi disponibili comprendono la Carta Geolitologica, la Carta Geomorfologica e la Carta Idrogeologica. La relazione geologica illustrativa di tali elaborati cartografici è sostanzialmente esaustiva degli argomenti trattati e comprende una proposta di normativa tecnica d'attuazione riguardante l'aspetto geologico e una Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) con schede di dettaglio sulle aree in cui è previsto lo sviluppo urbanistico.*

*Nei confronti della tavola Idrogeologica si nota la mancanza dell'individuazione delle fasce di rispetto delle sorgenti captate a scopi idropotabili, indicate tuttavia nella Carta dei Vincoli (tav. 1 di progetto).*



*Nella tavola Geomorfologica manca l'individuazione di alcune aree di ex cava, descritte peraltro nella relazione, mentre non risulta corretta l'indicazione di una miniera in sotterraneo a sud di località Scalon.*

*Inoltre, in considerazione del fatto che il territorio in questione è stato sottoposto a studio di microzonazione sismica, nel quale sono sviluppati alcuni aspetti inerenti agli ambiti di instabilità non compiutamente considerati dal quadro conoscitivo del PAT, si ritiene necessario l'adeguamento di quest'ultimo. In particolare si rileva che l'intera fascia alla base del rilievo a monte dell'abitato di Quero è suscettibile di instabilità di versante e che lo stesso fenomeno interessa anche altre località, come ad esempio Schievenin, Scalon e Carpen.*

*Ciò potrebbe comportare la parziale revisione della tavola delle Fragilità (tav. 3 di progetto del PAT).*

*In merito agli elaborati di Progetto, si rileva che la Carta dei Vincoli riporta correttamente l'individuazione delle aree a pericolosità geologica ed idraulica in base al Piano di Assetto Idrogeologico della competente Autorità di Bacino e che la Carta delle Invarianti non identifica invarianti di natura geologica, anche se le norme tecniche d'attuazione prevedono tale tipologia.*

*La Carta delle Fragilità classifica il territorio comunale in base alla compatibilità geologica, distinguendo le aree idonee, le aree idonee a condizione e le aree non idonee. Le zone idonee a condizione sono ulteriormente suddivise in base alla tipologia del fenomeno geologico che le caratterizza e cioè: 1) caduta massi e trasporto solido, 2) idraulica-esondazione, 3) vicinanza ad orli morfologici, 4) stabilità dei versanti, 5) cedimenti per sinkhole, 6) cedimenti per terreni scadenti, 7) aree di risorgiva.*

*A questo proposito si rileva che il settore orientale dell'abitato di Quero è classificato come idoneo a condizione a causa delle condizioni di stabilità dei versanti, indicata con il numero 4 nella tavola, ma ciò non trova spiegazione negli elaborati geologici del quadro conoscitivo (tuttalpiù ad esso potrebbero essere attribuiti fenomeni di cedimento per terreni scadenti e quindi idonei a condizione 6).*

*Relativamente al tracciato della galleria Enel, presente nel sottosuolo di Quero, si rileva che parte dell'ambito di influenza della galleria stessa è stato classificato come "idoneo". In considerazione anche del fatto che l'area ricade all'interno di zona suscettibile di instabilità cosismica, si ritiene opportuno che detto ambito sia riclassificato interamente come "idoneo a condizione 5".*

*Il confronto tra la Carta delle Fragilità e quella della Trasformabilità porta a sottolineare che i terreni su cui sono ubicati gli abitati di Quero e di Vas sono classificati come "idonei", e che gli altri abitati ricadono su terreni classificati come "idonei a condizione" per tipologie di fenomeni differenti.*

*Nessun abitato ricade su terreni classificati come "non idonei"; tale tipologia è, peraltro, diffusa prevalentemente sui rilievi e sui fondovalle.*

*Si evidenzia, tuttavia, come sussistano alcune incongruenze relativamente:*

- al campeggio in località Schievenin, la quale è posta su terreni idonei a condizione ma che in parte sono soggetti a pericolosità idraulica P2 e P3 dal PAI;
- alla zona per Servizi di interesse comune in località Masetti che ricade su area classificate non idonea, in ambito fluviale del Piave soggetto alla specifica normativa di cui agli artt. 13, 14 e 15 del PAI.

*Si sottolinea, inoltre, la segnalazione di "zone di attenzione" del PAI per caduta massi a monte delle località Santa Maria e Carpen, la cui verifica di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni di dissesto, è demandata al Piano degli Interventi (vedi art. 5, comma 3, lettera d delle NTA).*



*Per i dettagli riguardanti le aree di nuovo insediamento va fatto riferimento alla Valutazione di Compatibilità Geologica richiamata in precedenza.*

*Per quanto riguarda le Norme Tecniche d'Attuazione del PAT, le fragilità geologiche e idrauliche sono trattate agli articoli 11, 12 e 13.*

*Tali articoli sostanzialmente richiamano le indicazioni espresse nella relazione illustrativa del tematismo geologico.*

*Su tale normativa si evidenzia l'opportunità di aggiornare il riferimento alle "Norme tecniche per le costruzioni" e cioè il DM 17/1/2018 in luogo del DM 14/1/2008.*

*Va inserito un riferimento all'esistenza del sito minerario di Scalon, nei cui confronti va richiamato l'art. 32 del RD 1443/1927 "Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e la elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, ed in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilità ...".*

*Va inserito anche il riferimento alla presenza della galleria Enel con una specifica normativa riguardante i possibili interventi nell'ambito.*

*All'art. 11, comma 4, lettera c "aree non idonee", va stralciato quanto riportato alle prime righe relativamente alle aree perimetrare nel Piano di Assetto Idrogeologico, sia perché tali aree non sono individuate nella tavola delle Fragilità sia perché non appartengono a tale elaborato, ma a quello inerente ai Vincoli.*

*Inoltre, deve essere riconsiderata l'ammissibilità di procedere a interventi di ampliamento di fabbricati esistenti nelle aree classificate come "non idonee" per la possibilità di valanghe, di caduta massi e di debris-flow, per la particolare pericolosità di tali fenomeni.*

*Nelle aree "non idonee" dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzazione di infrastrutture stradali che non siano altrimenti ubicabili.*

*Nelle stesse aree va, infine, esclusa la possibilità di nuova edificazione.*

*Eventuali modifiche alla compatibilità geologica potranno essere conseguenti a specifici studi che dimostrino la possibilità di riclassificazione, come indicato nello stesso art. 11.*

*L'aspetto sismico è introdotto all'art. 12. In tale normativa va stralciato il riferimento alla DGR 3308/2008 in quanto abrogata dalla successiva DGR 1572/2013.*

*A tal proposito si ricorda che la scrivente, sullo studio di 1° livello, ha espresso il proprio parere di competenza, trasmesso all'U.O. Genio Civile Belluno con nota n. 170848 del 3/5/2017, ai sensi della DGR 1572/2013.*

*Come già ricordato in precedenza, il Comune di Quero Vas è dotato di uno studio di microzonazione sismica di 1° livello che deve trovare collocazione nel Quadro Conoscitivo del PAT.*

*I successivi strumenti urbanistici (piano degli interventi e piani attuativi) devono essere supportati da specifici studi di microzonazione sismica di 2° livello, per le aree "stabili suscettibili di amplificazione", e di 3° livello, per le aree suscettibili di amplificazione e di instabilità cosismica, come disposto dalla citata DGR 1572/2013.*

**VISTI** i seguenti pareri resi dalle Autorità ambientali consultate:

- Parere dell'ULSS 1, acquisito al Protocollo del Comune di Quero Vas con n. 6055/2017 del 14/07/2017;
- Parere n. 1700 del 27/07/2017 reso dall'Autorità di Bacino ed acquisito al Protocollo del Comune di Quero Vas con n. 6490/2017 del 28/07/2017;
- Parere di ARPAV, acquisito al Protocollo del Comune di Quero Vas con n. 6517/2017 del 29/07/2017

**VISTE**



- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

**RITENUTO** che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS  
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Quero VAS (BL) a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

**1. Prima dell'approvazione del Piano:**

1.1 Le **Tavole di Piano** dovranno essere integrate come segue:

1.1.1 La TAV. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale riporta in legenda le aree a rischio idraulico definite in aderenza a quanto stabilito dal PAI individuando le zone caratterizzate da pericolosità P1, P2 e P3. Tale individuazione è richiamata anche nelle norme tecniche del PAT che però parlano di pericolosità da P1 a P4. È necessario che la TAV. 3 – Carta delle Fragilità venga allineata con le NT. È necessario inoltre che, sempre la TAV. 3, trovi rispondenza, sia in legenda che nella grafia, a quanto descritto nelle NTA, art. 11, pag. 15.

1.1.2 Sempre nella TAV. 3 - Carta delle Fragilità in legenda va specificato nella descrizione "Terreno non idoneo" che la fragilità tiene conto delle aree perimetrate dal PAI come aree con codici P3 e P4 ossia con pericolosità elevata e molto elevata.

1.2 Le **Norme Tecniche di Attuazione** dovranno essere integrate con le seguenti disposizioni:

1.2.1 All'art. 11, comma 4, lettera c) "aree non idonee", va stralciato quanto riportato alle prime righe relativamente alle aree perimetrate nel Piano di Assetto Idrogeologico, sia perché tali aree non sono individuate nella tavola delle Fragilità sia perché non appartengono a tale elaborato, ma a quello inerente ai Vincoli.

1.2.2 Deve essere riconsiderata l'ammissibilità di procedere a interventi di ampliamento di fabbricati esistenti nelle aree classificate come "non idonee" per la possibilità di valanghe, di caduta massi e di debris-flow, in considerazione della particolare pericolosità di tali fenomeni, riconducendo ogni decisione alle risultanze di studi specialistici.

1.2.3 Nelle aree "non idonee" dovrà essere attentamente valutata la possibilità di realizzare infrastrutture stradali che non siano altrimenti ubicabili. Inoltre nelle stesse aree va esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici.



- 1.2.4 Eventuali modifiche alla compatibilità geologica potranno essere conseguenti a specifici studi che dimostrino la possibilità di riclassificazione, come indicato nello stesso art. 11.
- 1.2.5 L'aspetto sismico introdotto all'art. 12 va rivisto stralciando il riferimento alla DGR 3308/2008 in quanto abrogata dalla successiva DGR 1572/2013.
- 1.2.6 All'art. 20, comma 13, lett. e), in considerazione del potenziale nuovo carico antropico, ad oggi non stimabile, conseguente all'introduzione mediante il PI di nuove strutture ricettive e degli effetti ad essa ascrivibili, dopo le parole:  
*"[...] e colori da usare."*  
va aggiunto:  
*"Nel caso di introduzione da parte del P.I. di nuove destinazioni ricettive, le trasformazioni previste dovranno essere assoggettate alla verifica di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii."*
- 1.2.7 In considerazione del fatto che nel PAT non sono previste linee preferenziali di sviluppo insediativo, quanto riportato nella tabella a pag. 33 delle NT, che esplicita i contenuti dell'art. 21, la dicitura riportata nella prima colonna deve rivista eliminando il riferimento *"alle linee preferenziali di sviluppo insediativo"*.
- 1.2.8 In considerazione delle fragilità idrauliche presenti nello specifico ambito in questione, l'art. 26 delle NT va integrato inserendo uno specifico comma che preveda, relativamente all'espansione dell'area a servizi di interesse collettivo ubicata in prossimità dell'abitato di Caorera, quanto segue:  
*"L'intervento, anche in riferimento alle opere in corso di difesa spondale, potrà essere attivato subordinatamente al positivo parere idraulico del Genio civile"*.
- 1.2.9 In analogia al precedente punto, anche per il campeggio di progetto previsto in loc. Schievenin va indicato che:  
*"L'intervento, anche in riferimento alle opere in corso di difesa spondale, potrà essere attivato subordinatamente al positivo parere idraulico del Genio civile"*.
- 1.2.10 All'art. 27 va aggiunto, al comma 5 una nuova lettera K bis) che così recita:  
*"Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici che comprovino la possibilità di realizzare gli interventi"*.
- 1.2.11 Sempre all'art. 27 va aggiunto al comma 8 una nuova lettera b-bis) che così recita:  
*"Le trasformazioni conseguenti la ridefinizione del margine del consolidato qualora ricadenti in aree caratterizzate da fragilità geologiche e idrogeologiche, dovranno essere supportate da specifici studi specialistici che comprovino la possibilità di realizzare gli interventi"*.
- 1.2.12 Nell'art. 30 va stralciato il riferimento alla linee preferenziali di sviluppo insediativo che compaiono al comma 2, per le stesse motivazioni di cui sopra.
- 1.2.13 L'art. 31 va integrato aggiungendo al comma 5 un nuovo allinea che riporta la seguente indicazione:  
*"- degli aspetti di sostenibilità ambientale già valutati in sede di PAT"*.



1.2.14 All'art. 33, il comma 12; va sostituito:

*"[...] ai disposti del Piano di gestione dei rifiuti urbani della provincia di Belluno"*

con:

*"[...] a quanto previsto dalla vigente pianificazione regionale e provinciale in materia di gestione dei rifiuti".*

1.2.15 All'art. 36 – *Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico*, va aggiunta una nuova lettera:

*"f) In considerazione della delicatezza del territorio comunale e della necessità di garantire la salute umana, nonché l'integrità dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico i piani che andranno a definire le nuove localizzazioni dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006,".*

1.2.16 La tabella di pag. 89, nella terza colonna, riga 32, va allineata al riferimento normativo riportato in Tav. 4.

1.3 Come da precisazioni trasmesse dall'estensore del Rapporto Ambientale con nota in data 01/04/2019, prima dell'approvazione della documentazione di Piano, il Rapporto ambientale dovrà essere aggiornato stralciando il riferimento, a pag. 84, alla zona produttiva non prevista in progetto.

1.4 Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata, nonché le puntuali indicazioni contenute nei pareri resi dalla autorità consultate e, segnatamente nel parere della Direzione regionale difesa del Suolo prot. n. 183842 del 10.05.2019.

## **2. In sede di attuazione del Piano:**

2.1. Nel Primo P.I. dovranno essere recepite le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Compatibilità idraulica (VCI) e nella relazione geologica (VCG).

2.2. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale.

2.3. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.

2.4. Il Comune di Quero Vas deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

2.5. In sede di monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché, quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo, al fine di scongiurare possibili rischi per l'incolumità umana si raccomanda che l'utilizzo dell'area a servizi di interesse collettivo ubicata in prossimità dell'abitato di Caorera e la regimazione delle acque siano concordate e verificate con il gestore delle chiuse a monte.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

La presente parere si compone di n.10 pagine